

DPR n. 151 del 01/08/2011

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - *quater* , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

DPR n. 151 del 01/08/2011

Pubblicato:

G.U. n. 221 del 22/09/2011

Entrato in vigore:

07/10/2011

DPR n. 151 del 01/08/2011

Origini

D. Lgs.vo n. 139 del 08/03/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

art. 16

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

.....

DPR n. 151 del 01/08/2011

Origini

art. 16 D. Lgs.vo 139/2006

.....

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre:

- il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo;
- il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima;
- gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività'.

DPR n. 151 del 01/08/2011

OBIETTIVI

- Salvaguardia specificità procedimenti prevenzione incendi rispetto alla integrale applicazione della SCIA
- Bilanciamento tra interesse di TUTELA DELLA SICUREZZA delle persone e dell'integrità dei beni e quello della SEMPLIFICAZIONE e RIDUZIONE COSTI grazie al principio della PROPORZIONALITA' relativamente a gravità del rischio e dimensione dell'attività
- Raccordo con la normativa in materia di Sportello Unico Attività Produttive di cui al DPR n. 160 del 07/09/2010

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

1. Principio di proporzionalità

Le attività soggette sono ridotte da 97 ad 80 (all. I del DPR 151/2011)

Tali attività sono divise in 3 CATEGORIE (A, B e C) in funzione di:

- **Rischio connesso all'attività;**
- **Presenza di specifiche regole tecniche;**
- **Esigenza di tutelare la pubblica incolumità.**

CATEGORIA A

Attività a basso livello di rischio,
disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
di minori dimensioni

CATEGORIA B

Attività con rischio incendio medio e media complessità,
non hanno normativa tecnica di riferimento

CATEGORIA C

Attività con elevato rischio incendio, maggiori dimensioni,
ad alta complessità tecnico-gestionale

DPR n. 151 del 01/08/2011

N.	TIPO ATTIVITA'	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h.			Tutti
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di Infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri
67	Scuole di ogni ordine grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone.	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 Persone; Asili nido	Oltre 300 Persone
70	Locali adibiti a depositi con sup. lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili complessivamente superiori a 5.000 Kg		Fino a 3.000 mq	Oltre 3.000 mq

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

2. SEMPLIFICAZIONI

Il **vecchio regolamento** di prevenzione incendi (DPR 37/98) prevedeva che tutte le attività soggette fossero trattate alla stessa maniera:

- Doveva essere ottenuto il preventivo parere di conformità da parte del Comando VVF prima di iniziare la realizzazione delle opere. Il Comando entro 45 giorni (90 per attività più complesse) esprimeva il parere. Vigeva altresì il cosiddetto principio del "silenzio rifiuto" per cui la mancata risposta dei VVF implicava l'impossibilità di cominciare i lavori;
- A lavori ultimati e prima di iniziare l'attività, il titolare era tenuto ad inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo. Il Comando entro 90 gg effettuava le verifiche e, in caso di esito favorevole entro ulteriori 15 gg rilasciava il CPI.

Il **nuovo regolamento** prevede che venga:

- ottenuto parere favorevole solo per att. Categoria B e C entro 60 gg
- presentata SCIA per tutte le Categorie A, B e C. Il Comando entro 60 gg effettua visite anche a campione per le Cat. A e B e per tutte le Cat. C. In caso di esito favorevole entro 15 gg rilascia CPI per le sole Cat. C.

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

3. ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento (V. art. 5)

La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio da inviare al Comando VVF ogni 5 anni per quasi tutte le attività (ogni 10 anni per le ex "una tantum"). Non si rinnoverà più il CPI che non ha validità temporale.

La perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una asseverazione di un tecnico abilitato che non dovrà più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento.

Abolizione della duplicazione del registro dei controlli (V. art. 6)

Non viene richiesto nei luoghi di lavoro il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale che duplica adempimenti già previsti dal D. Lgs.vo n. 81 del 09/04/2008.

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

4. Vengono abrogati (v. art. 12 DPR 151/2011)

- DPR n. 689 del 26/05/1959 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei VVF ai fini della Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art. 36 del DPR 27/04/1955 n. 547
- D.M. 16/02/1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 26/07/1965 n. 966
- DPR 12/01/1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15/03/1997, n. 59
- DPR 12/04/2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

5. Viene modificato (v. art. 12 DPR 151/2011)

L'articolo 16 del D. Lgs.vo 08/03/2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei VVF, a norma dell'articolo 11 della Legge 29/07/2003, n. 229

IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, analogamente al verbale della visita tecnica, NON E' PIU' UN PROVVEDIMENTO FINALE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, MA COSTITUISCE SOLO IL RISULTATO DEL CONTROLLO EFFETTUATO E NON HA VALIDITA' TEMPORALE

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Prov.le VVF, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio

segue

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Ove nei controlli emergessero carenze nei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l'ipotesi che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di Prevenzione Incendi detta attività entro un termine di 45 GIORNI imponendo, ove si ritenesse necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere

Viene, in sostanza, data la possibilità al Comando Provinciale di non dover prescrivere, sempre in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di Prevenzione Incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Alla luce delle modifiche dell'art 16 del D. Lgs.vo 139/2006 cambia quindi radicalmente la responsabilità del rispetto delle norme antincendio:

Prima il Certificato di Prevenzione Incendi attestava tale rispetto

Ora la responsabilità è totalmente del professionista di fiducia del titolare dell'attività che contestualmente alla presentazione della SCIA da parte del titolare stesso, deve:

ASSEVERARE

“la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati”

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

6. Nuovi Procedimenti Volontari

Nulla Osta di Fattibilità (art. 8 del DPR 151/2011)

E' possibile richiedere al Comando VVF Parere Preventivo (NOF) per:

- **Attività di categoria B e C**
- **Progetti particolarmente complessi**
- **Progetti di fattibilità**
- **Relativamente ad uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista Prevenzione Incendi**

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

6. Nuovi Procedimenti Volontari

Verifiche in corso d'opera (art. 9 del DPR 151/2011)

E' possibile richiedere al Comando VVF di verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi per:

- **Tutte le Attività dell'allegato I al DPR 151/2011**
- **Opere particolarmente complesse**
- **Verificare uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione di attività complesse**

E' possibile concordare con il Comando VVF, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite per garantire la tempestività e non ostacolare il proseguimento lavori

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

6. Nuovi Procedimenti Volontari

NOF e Verifiche in corso d'opera possono essere richieste per:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

DPR n. 151 del 01/08/2011

NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

6. Nuovi Procedimenti Volontari

“Nulla osta di Fattibilità” e “Verifiche in corso d’opera”:

- **sono principi volontari, ma,**
- **dalla presentazione dell’istanza il procedimento deve concludersi in 30 giorni;**
- **non sostituiscono gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 (“Valutazione Progetto” e “Controlli di Prevenzione Incendi”)**

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 1.

Definizioni

.....

- d) **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4 *-bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) **SUAP**: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento

.....

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento

- individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- disciplina le procedure che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza dei VVF, in particolare per:

- a) il deposito dei progetti,
- b) l'esame dei progetti,
- c) le visite tecniche,
- d) l'approvazione di deroghe a specifiche normative,
- e) la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione
 - alla dimensione dell'impresa,
 - al settore di attività,
 - alla esistenza di specifiche regole tecniche,
 - alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento potrà essere revisionato, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, **categorie B e C**, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di:
 - nuovi impianti o costruzioni,
 - modifiche da apportare ad attività esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro:
 - **30 giorni** può richiedere documentazione integrativa,
 - **60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Certificato di Prevenzione Incendi), è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

2. Per le attività di cui all'Allegato I, **categoria A e B**, il Comando:

- **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Tali controlli sono disposti:

- anche con metodo a campione o,
 - in base a programmi settoriali, per categorie di attività o,
 - **nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate**
-
- **entro lo stesso termine**, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

3. Per le attività di cui all'Allegato I **categoria C**, il Comando,

- **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- **entro lo stesso termine**, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni
- **entro 15 giorni** dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

4. Il Comando acquisisce le **certificazioni** e le **dichiarazioni** attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (presentazione preventiva di richiesta "Valutazione Progetto") l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo (direttamente SCIA) ricorre quando:
- vi sono modifiche di lavorazione o di strutture,
 - nei casi di nuova destinazione dei locali o,
 - di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi,
 - ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando:
 - deve essere presentata **ogni 5 anni**;
 - è effettuata tramite una **dichiarazione attestante l'assenza di variazioni** alle condizioni di sicurezza antincendio,
 - è **corredata dalla documentazione** prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le seguenti attività la cadenza del rinnovo è elevata a **10 anni**:
 - 6 (Reti di trasporto gas),
 - 7 (Centrali produzione idrocarburi liquidi o gassosi etc),
 - 8 (Oleodotti con diametro maggiore di 100 mm),
 - 64 (Centri informatici elaborazione-archiviazione dati oltre 25 addetti),
 - 71 (Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti),
 - 72 (Edifici sottoposti a tutela),
 - 77 (Edifici civile abitazione con H > 24 m)

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., hanno l'obbligo di:
 - **mantenere in stato di efficienza** i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate,
 - **effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione** secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1,
 - **assicurare una adeguata informazione** sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito **registro** a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 7. *Deroghe*

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3. **entro 30 giorni** il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette alla Direzione regionale.
entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 8.

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, **categorie B e C**, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle **attività di cui all'Allegato I** del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 10.

*Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attività produttive (SUAP)*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato (fondato sulla SCIA) di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (entrato in vigore il 29/03/2011), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario (concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA) di cui al Capo IV dello stesso decreto (entrato in vigore il 30/09/2011).
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data **4 maggio 1998**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (SCIA), presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (**GPL**) in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:
- a) la **dichiarazione di conformità** di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
 - b) una **dichiarazione** in cui il **titolare** attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - c) una **planimetria** del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (nuove tariffe per servizi di prevenzione incendi), si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 02/03/2012 G.U. n. 71 del 24/03/2012 50 €/h per valutazione progetto; 54 €/h per sopralluogo).

Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (**07/10/2012**).

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento (cioè presentare "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio")

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5 (ex attività con CPI una tantum), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
- a) **entro (07/10/2017)** 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;
 - b) **entro (07/10/2019)** 8 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
 - c) **entro (07/10/2021)** 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento (07/10/2011).

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento (SCIA).

.....

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) **DPR del 26 maggio 1959, n. 689**, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco
 - b) **DPR 12 gennaio 1998, n. 37**, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c) **DPR 12 aprile 2006, n. 214**, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
 - d) **DM Interno 16 febbraio 1982**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

.....

- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
 - 1) comma 1: il secondo periodo;
 - 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
 - 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
- f) articolo 6, comma 8, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DPR n. 151 del 01/08/2011

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DPR n. 151 del 01/08/2011

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

Cosa si deve fare?

Per l'esercizio di tali attività ai fini antincendio non deve essere presentata né la SCIA né l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il titolare deve rispettare autonomamente la normativa di riferimento o i criteri tecnici di prevenzione incendi.

E' opportuno fare una comunicazione al Comando ai fini dell'archiviazione della pratica.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi liquefatti per capacità complessiva inferiore a 3 mc
Prima erano soggetti oltre 2 mc, adesso oltre 3 mc
- 9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili
Questa attività non è più soggetta se il quantitativo di gas in ciclo è inferiore a 25 Nmc/h altrimenti è attività n. 1 del nuovo DPR.
- 10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi
Questa attività non è più soggetta se il quantitativo di gas in ciclo è inferiore a 25 Nmc/h altrimenti è attività n. 1 del nuovo DPR.
- 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
Questa attività non è più soggetta se il quantitativo di gas in ciclo è inferiore a 25 Nmc/h altrimenti è attività n. 1 del nuovo DPR.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito inferiori ad 1 mc.

Prima erano soggetti oltre 0,5 mc, adesso oltre 1 mc

- 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili (punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito inferiori ad 1 mc.

Prima erano soggetti oltre 0,5 mc, adesso oltre 1 mc

- 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 mc.

Prima erano soggetti tutti indipendentemente dalla quantità

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, e privato con capacità geometrica complessiva inferiore) ad 1 mc
Prima erano soggetti oltre 0,5 mc, adesso oltre 1 mc
- 16) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale con capacità geometrica complessiva inferiore ad 1 mc
Prima erano soggetti oltre 0,5 mc, adesso oltre 1 mc
- 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità geometrica complessiva inferiore ad 1 mc
Prima erano soggetti oltre 0,2 mc, adesso oltre 1 mc

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi con quantitativo di fiammiferi inferiore a 500 kg
Prima erano soggetti indipendentemente dal quantitativo ora solo oltre 500 kg
- 40) Riserie con produzione giornaliera inferiore a 50.000 Kg
Prima erano soggette oltre 10.000 kg ora solo oltre 50.000 kg
- 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali con superficie complessiva inferiore a 200 mq
Prima erano soggetti indipendentemente dalla superficie ora solo oltre 200 mq

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati con quantitativo di prodotto in lavorazione e/o deposito inferiore a 10.000 kg

Prima tutti gli stabilimenti di produzione erano soggetti indipendentemente dal quantitativo. Le attività che prevedono il solo deposito sono rimaste soggette per quantitativi superiori a 10.000 kg

- 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili con numero di addetti che lavorano nello stabilimento inferiore a 5 unità

Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dal n. di lavoratori

- 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli con numero di addetti che lavorano nello stabilimento inferiore a 5 unità

Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dal n. di lavoratori

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

- 67) Stabilimenti ed impianti comportanti la lavorazione a caldo dei metalli (zincatura, ramatura, ecc.) con numero di addetti che lavorano nello stabilimento inferiore a 5 unità
Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dal n. di lavoratori. Restano esclusi i laboratori artigiani di argenteria ed oreficeria fino a 25 addetti.
- 74) Cementifici con numero di addetti inferiore a 25 unità
Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dal n. di lavoratori
- 81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con quantitativo di prodotto in lavorazione e/o deposito inferiore a 500 kg.
Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dalla quantità di prodotto in deposito

DPR n. 151 del 01/08/2011

Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi (Rif. Att. D.M. 16/02/82)

88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq ma con quantitativi di merci e materiali combustibili presenti complessivamente inferiore a 5.000 kg

Prima erano soggetti tutti i depositi di superficie > 1.000 mq, indipendentemente dal tipo di materiale in deposito.

90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato se non sono aperti al pubblico

Prima erano soggetti tutti, indipendentemente dall'essere o meno aperti al pubblico

95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

Attività non più soggetta

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Cosa si deve fare ?

Entro il 07/10/2012 (ovvero entro 1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) occorre ottenere la "Valutazione Progetto" ai sensi dell'art. 3 ed, eseguiti gli eventuali lavori di adeguamento, presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" ai sensi dell'art. 4

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h.

Prima erano soggetti quelli con quantità maggiori di 50 Nmc/h

- 3) Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

a) compressi con capacità geometrica complessiva $\geq 0,75$ mc,

b) disciolti o liquefatti x quantitativi in massa complessivi ≥ 75 kg:

Prima erano soggetti solo depositi e rivendite

- 5) Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc

Prima erano soggetti solo i depositi in serbatoi fissi

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 7) Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

Sottolineata la parte non modificata

- 13) Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica

Prima non erano soggetti distributori fissi per nautica ed aeronautica

- 18) Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni;

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a **500 kg**, comprensivi degli imballaggi

Prima erano soggetti solo esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai DM 18/10/1973 e 18/09/1975, e s.m.i.

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 35) Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a **5.000 kg**

Prima erano soggette le stesse attività con quantitativi superiori a 10.000 kg o superiore a 5 kg solo nel caso di pellicole cinematografiche o fotografiche su supporto infiammabile

- 48) Centrali termoelettriche, **macchine elettriche** fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a **1 mc**

Prima erano soggette solo le centrali termoelettriche

- 49) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Sono stati aggiunti gli impianti di cogenerazione

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 53) Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²;
Prima erano soggette solo le officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli
 - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a **1.000 m²**
- 55) Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²
Nuova Attività
- 59) Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Cambia solo il riferimento normativo

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 60) Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

Sottolineata la parte aggiunta

- 62) attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., che comportano pericolo di radiazioni ionizzanti

Nuova attività

- 65) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². **Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**

Prima erano soggetti solo i locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 66) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Prima erano soggetti solo alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

- 67) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti.

Prima gli asili nido non erano soggetti a meno che non ospitassero più di 100 persone

- 68) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

Sottolineata la nuova attività aggiunta

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 69) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Sono state aggiunte le fiere e i quartieri fieristici con sup > 400 m²

- 72) Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

E' stata aggiunta la parte sottolineata

- 73) Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Nuova attività aggiunta

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- 75) Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .
Prima erano soggette le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, e tutte le autorimesse pubbliche, i ricovero natanti ed i ricovero aeromobili
- 77) Edifici destinati ad uso civile **con altezza antincendio** superiore a 24 m
Prima erano soggetti gli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
- 78) Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
Metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Nuove attività aggiunte

DPR n. 151 del 01/08/2011

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

79) Interporti con superficie superiore a 20.000 m².

Nuova attività aggiunta

80) Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m;
Gallerie ferroviarie superiori a **2000** m

Nuova attività aggiunta

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

Art. 20 D.Lgs.vo 139/2006 Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1 (DPR 151/2011).

.....

La mancata richiesta del parere di conformità sul progetto è invece sanzionabile solo per le Cat. B e C che siano luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 (violazione art. 64 per inosservanza del punto 4.4.1 dell'All. IV)

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

Art. 20 D.Lgs.vo 139/2006 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività”

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

.....


Inoltre possono ricorrere le sanzioni penali previste dall'art. 19 comma 6 della Legge 241/90, nonché quelle previste dagli artt. 359 e 481 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti

ESEMPI PRATICI INTERAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI CON QUELLE DEL SUAP E SUE

N.	TIPO ATTIVITA'	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 e fino a 100 posti letto; Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto

1. Realizzazione ex novo di un albergo con 45 posti letto;
2. Realizzazione ex novo di un albergo con 100 posti letto;
3. Realizzazione ex novo di un albergo con 200 posti letto;
4. Gestione delle modifiche;
5. Modifiche ad un albergo esistente con 200 posti letto;
6. Modifiche ad un albergo esistente con 48 posti letto.

Istanza di
realizzazione *ex novo*
di un albergo con
45 posti letto



S.U.A.P.




Attività in Allegato I
categoria A

Intervento di nuova
costruzione ai sensi
art. 10, d.p.r. 380/2001


Prima dei lavori

Permesso a costruire

Invio da parte del
titolare al S.U.A.P.





- Dichiarazione direttore lavori sulla conformità dell'opera e sulla sua agibilità
- Certificato di collaudo reso da professionista abilitato (se previsto dalla normativa)
- SCIA ex art. 4 del nuovo regolamento di prevenzione incendi




Immediato esercizio
attività


A lavori ultimati






GESTIONE DELLE MODIFICHE





**Modifiche
a un albergo di
48 posti letto**



**Attività in Allegato I
categoria A**

Prima dell'avvio esercizio



S.U.A.P.

SCIA ex art. 4



**Comando
Provinciale
V.V.F.**

Documentazione da presentare per procedimenti autorizzativi di “Valutazione Progetto” e “SCIA”

Tutte le istanze di Prevenzione Incendi relative ad **attività produttive** devono pervenire al Comando VVF:

- tramite SUAP;
- Esclusivamente in formato elettronico (DPR 160/2010);

Tutte le istanze di Prevenzione Incendi relative ad **attività non ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina dello Sportello Unico** devono essere presentate direttamente al Comando VVF:

- in formato cartaceo, oppure
- in formato elettronico esclusivamente tramite sistema informatico di prevenzione incendi online, disponibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it

Documentazione da presentare per procedimenti autorizzativi per attività produttive tramite SUAP

Valutazione progetto (articolo 3 DPR 01/08/2011, n° 151)

- **Modello PIN 1-2011 “Valutazione progetto”**, debitamente compilato in ogni parte e firmato digitalmente dal richiedente (pertanto l'estensione dei file firmati dovrà essere .p7m). In alternativa potrà essere presentata copia scansionata dell'istanza in bollo sottoscritta con firma autografa inviata unitamente alla copia del documento di identità.
- **Attestazione di versamento** dell'importo dovuto sul conto corrente postale n° 10982460 intestato alla “Tesoreria Provinciale di Stato - Sezione di Mantova - Servizi Pagamento resi dai VV.F.”
- **Ricevuta del pagamento bollo** in caso di presentazione dell'istanza firmata digitalmente.
- **Relazione tecnica** finalizzata alla prevenzione incendi firmata digitalmente dal tecnico incaricato.
- **Elaborati grafici** in scala adeguata e finalizzati alla prevenzione incendi firmati digitalmente dal tecnico incaricato.

SEGUE

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa dai professionisti ai SUAP in file nei seguenti formati e dimensioni massime:

- pdf: 256 KB,
- jpg: 128 KB,
- dwf: 512 KB.

Ciò in quanto il sistema elettronico non accetta istanze trasmesse in forma digitale pec o sistema di prevenzione incendi online, con dimensione massima complessiva di tutti gli allegati superiore a 5MB.

Il SUAP, a mezzo PEC, girerà nel minor tempo possibile tali file al Comando VVF per l'esame di competenza.

Il Comando, sempre a mezzo PEC, provvederà a trasmettere al SUAP il parere, ovvero l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, per il successivo inoltro al richiedente.

Documentazione da presentare per procedimenti autorizzativi per attività produttive tramite SUAP

Controlli di prevenzione incendi - SCIA (art. 4 DPR 01/08/11, n° 151)

- **Modello PIN 2-2011 “SCIA”** debitamente compilato in ogni parte e firmato digitalmente dal richiedente (pertanto l'estensione dei file firmati dovrà essere .p7m). In alternativa potrà essere presentata copia scansionata dell'istanza sottoscritta con firma autografa inviata unitamente alla copia del documento di identità.
- **Modello PIN 2.1-2011 Asseverazione**, debitamente compilato in ogni parte e firmato digitalmente dal tecnico (pertanto l'estensione dei file firmati dovrà essere .p7m). In alternativa potrà essere presentata copia scansionata del documento sottoscritto con firma autografa inviato unitamente alla copia del documento di identità. A tale modello dovranno essere allegate le dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 e le certificazioni richieste in sede di esame progetto e redatte esclusivamente sui modelli **CERT REI**, **DICH IMP** o **CERT IMP**, **DICH PROD** firmati digitalmente o con la modalità alternativa precedentemente descritta.
- **Attestazione di versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n° 10982460 intestato alla “Tesoreria Provinciale di Stato - Sezione di Mantova - Servizi Pagamento resi dai VV.F.”**

- Elaborati grafici in scala adeguata e relazione tecnica finalizzati alla prevenzione incendi, in caso di SCIA riferita ad attività di categoria A di cui all'allegato I del DPR 01/08/2011, n° 151.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa dai professionisti ai SUAP in file pdf, jpg e dwf.

Il SUAP, a mezzo PEC, girerà nel minor tempo possibile tali file al Comando VVF per l'esame di competenza.

Il Comando VVF trasmetterà via PEC la ricevuta della presentazione della SCIA "antincendio" all'utente e per conoscenza al SUAP. Qualora dal controllo sulla completezza formale dovesse emergere una carenza di documentazione, la stessa verrà richiesta tempestivamente al SUAP tramite PEC. Il SUAP provvederà a richiedere la documentazione all'utente sospendendo la validità della SCIA. In caso di esito negativo dei controlli, effettuati tramite sopralluogo, i VV.F. trasmetteranno le risultanze al SUAP, all'utente, al Sindaco ed al Prefetto per i provvedimenti di relativa competenza.

La documentazione tecnica a corredo della SCIA deve essere esclusivamente quella sopra indicata, mentre tutta la ulteriore documentazione che solitamente veniva allegata dovrà essere ordinatamente custodita presso la Ditta e tenuta a disposizione per i controlli di competenza di questo Comando.

Rapporti con i SUAP per attività produttive di beni e servizi

Su richiesta dei SUAP della Provincia il Comando VVF di Mantova ha fornito la disponibilità di ricevere ancora fino al 30 Giugno 2012 eventuali istanze presentate in formato cartaceo.

Pertanto i SUAP indirizzeranno gli eventuali utenti che dovessero presentare documentazione in formato cartaceo presso il Comando dei VVF, il quale riceverà le pratiche raccomandando di predisporre i futuri inoltri con modalità telematica al SUAP.

Ovviamente tale procedura è stata condivisa e adottata per non creare ritardi e danni all'utenza, tenuto conto anche del particolare momento di congiuntura economica.

L'obiettivo a cui tutti gli attori del procedimento devono però tendere è quello di attenersi alle disposizioni di legge in vigore che, una volta a regime, determineranno sicuramente una semplificazione notevole dei procedimenti stessi.